

PARTE NORMATIVA

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PARALLELA DI TORINO DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE CICLO ISTITUZIONALE

FINALITÀ

Art. 1

La Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - Ciclo Istituzionale [da ora semplicemente "Sezione"] è promossa dall'Arcidiocesi di Torino e dalla medesima Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale [da ora semplicemente "FTIS"].

Art. 2

Finalità della Sezione, in conformità con la Cost. Ap. *Sapientia Christiana*, agli art. 95-99.126-144 del documento della CEI "La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari (terza edizione)", e in armonia con l'art. 2 degli *Statuti* della FTIS, si propone come fine essenziale la promozione teologico-culturale dei propri alunni in ordine alla loro vita di fede, all'esercizio del ministero presbiterale e ad ogni altro servizio ecclesiale.

Art. 3

La Sezione persegue il suo fine attivando i corsi accademici del primo Ciclo in vista del Baccalaureato, promuovendo la ricerca e le pubblicazioni scientifiche, coadiuvando nelle sedi opportune la formazione permanente di chierici e laici, patrocinando attività culturali.

Art. 4

La Sezione della FTIS ha sede in Torino in via XX Settembre 83.

Art. 5

La vita della Sezione è regolata, oltre che dal presente Regolamento, anche dai vari Regolamenti attuativi inseriti in allegato.

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 6

Moderatore della Sezione è l'Arcivescovo di Torino, che la governa promuovendone lo sviluppo e vigilando sulla qualità dell'insegnamento.

A lui spetta:

- a) la nomina del Direttore di Sezione, a norma dell'art. 13 § 3;
- b) la nomina dei Docenti con incarico quinquennale;
- c) la nomina dei Docenti incaricati annualmente;
- d) la presentazione al Gran Cancelliere dei Docenti per la qualifica di ordinari e straordinari;
- e) conferire la *missio canonica* ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, accolta la loro professione di fede, e concedere la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- f) approvare il presente regolamento e le sue modifiche;
- g) nominare l'Economo.

Il Moderatore vigila sulla vita della Sezione anche attraverso la relazione che il Direttore gli deve presentare ogni anno.

Art. 7

Le autorità accademiche della Sezione sono collegiali e personali.

§ 1. Sono collegiali:

- il Consiglio di Sezione;
- il Consiglio Direttivo
- il Consiglio dei professori;
- il Consiglio Amministrativo.

§ 2. Sono personali:

- il Direttore;
- il Vice-Direttore.

IL CONSIGLIO DI SEZIONE

Art. 8

§ 1. Il Consiglio di Sezione è composto dai seguenti membri con diritto di voto:

- il Direttore della Sezione;
- il Vice-Direttore;
- il Segretario di Sezione;
- tutti i Professori stabili, ordinari e straordinari;
- tutti i Docenti con incarico quinquennale;
- un rappresentante dei Docenti incaricati annualmente;
- due rappresentati degli studenti, scelti tra gli studenti ordinari;

- il Rettore del Seminario Arcivescovile di Torino.

Sono invece membri del Consiglio senza diritto di voto:

- il Direttore del Biennio di specializzazione in morale sociale;
- il Direttore dell'ISSR di Torino;
- i Rettori o Superiori di altri Seminari o case di formazione di religiosi, che abbiano alunni iscritti presso la Sezione;
- il Bibliotecario.

§ 2. Il Consiglio di Sezione si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, su convocazione del Direttore di Sezione o, straordinariamente, su richiesta scritta di un terzo dei membri, entro un mese dalla richiesta.

Art. 9

Al Consiglio di Sezione spetta:

- a) predisporre gli eventuali regolamenti attuativi;
- b) predisporre le modifiche al presente regolamento, da presentarsi all'approvazione del Moderatore e degli organi competenti della FTIS;
- c) stabilire i piani di studio secondo le norme vigenti, determinare le discipline dei vari anni accademici, stabilire il calendario dell'anno accademico;
- d) designare, mediante elezione a scrutinio segreto, tre Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore di Sezione;
- e) approvare la relazione annuale preparata dal Direttore di Sezione e da presentarsi al Moderatore;
- f) costituire eventuali commissioni per questioni riguardanti la vita istituzionale della Sezione;
- g) presentare al Consiglio Amministrativo proposte relative al bilancio ordinario o a spese straordinarie;
- h) approvare l'ammontare delle tasse scolastiche, valutando le proposte del Consiglio Amministrativo;
- i) approvare l'onorario dei Docenti e degli ufficiali, valutando quanto stabilito dal Consiglio Amministrativo.

IL CONSIGLIO DEI PROFESSORI

Art. 10

§ 1. È composto da tutti i Docenti, stabili e incaricati, che insegnano nella Sezione.

È presieduto e convocato dal Direttore, almeno tre volte all'anno.

§ 2. Compiti del Consiglio dei Professori sono i seguenti:

- a) proporre l'attuazione annuale del piano di studi all'approvazione del Consiglio di Sezione;
- b) assumere decisioni disciplinari;
- c) proporre la nomina di nuovi Docenti;
- d) proporre al corpo dei Professori ordinari i nominativi dei Docenti per la nomina a straordinario
- e) proporre i nominativi dei Docenti per l'incarico quinquennale;
- f) confrontare e coordinare le linee didattiche;
- g) curare un lavoro di ricerca comune;
- h) eleggere, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, il Vice-direttore;
- i) eleggere due rappresentanti per il Consiglio Amministrativo;
- l) indicare tre Docenti per la commissione di valutazione dei titoli di iscrizione degli alunni;
- m) determinare ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordinario;
- n) determinare il numero dei Docenti assistenti;
- o) indicare al Moderatore i sacerdoti diocesani che possono essere avviati al conseguimento dei titoli accademici per futuri incarichi di insegnamento;
- p) affrontare tutte le questioni per cui viene liberamente consultato dal Direttore.

IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

Art. 11

§ 1. Il Consiglio Amministrativo è composto dai seguenti membri:

- Il Direttore di Sezione;
- il Vice-Direttore;
- il Segretario;
- l'Economo;
- due rappresentanti dei Docenti, eletti dal Consiglio dei Professori.

§ 2. I due rappresentanti dei Docenti vengono eletti con un mandato quadriennale. Cessano dal loro incarico:

- a) allo scadere dei quattro anni;
- b) per rinuncia, presentata per iscritto al Direttore, e da lui accolta;
- c) allo scadere dell'incarico di docenza, qualora questo non venga rinnovato.

§ 3. Il Consiglio Amministrativo è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno o, in forma straordinaria, su richiesta di tre degli altri membri.

Art. 12.

Al Consiglio Amministrativo spetta l'approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo predisposti dall'Economo, il reperimento di sponsorizzazioni e di fondi, l'approvazione delle spese straordinarie proposte dal Consiglio di Sezione, la vigilanza sull'amministrazione ordinaria della Sezione, la proposta delle tasse di iscrizione per l'approvazione da parte del Consiglio di Sezione, la determinazione dell'onorario dei Docenti e degli ufficiali.

IL DIRETTORE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13.

§ 1. Il Direttore di Sezione coordina e dirige la vita della Sezione, a norma degli Statuti della FTIS e del presente Regolamento.

§ 2. È coadiuvato dal Consiglio Direttivo composto dal Vice-Direttore e dal Segretario, con sola funzione consultiva, per le questioni di maggiore importanza.

§ 3. È nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto l'approvazione del Consiglio di Facoltà a norma dell'art. 10 § 1 degli *Statuti* della FTIS, entro una terna di Docenti stabili, designata dal Consiglio di Sezione, e dopo aver ottenuto il "Nulla osta" della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Resta in carica 4 anni e può essere confermato nell'ufficio una sola volta consecutivamente.

§ 4. Il Direttore rappresenta la Sezione per tutte le questioni ecclesiali e civili. Sceglie e nomina il Segretario.

Convoca e presiede il Consiglio di Sezione, il Consiglio dei Professori e il Consiglio Amministrativo.

È membro di diritto del Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 11 § 1 degli *Statuti* della FTIS.

Prepara e presenta la relazione annuale sulla vita accademica della Sezione.

Indica al Moderatore un candidato per la nomina ad Economo.

Presenta al Moderatore i professori per la nomina a docenti non stabili.

Affida incarichi di insegnamento a norma dell'art. 22.

Valuta e concede ogni eventuale dispensa al presente regolamento per un singolo caso.

IL VICE-DIRETTORE

Art. 14

Il Vice-Direttore è eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto dal Consiglio dei Professori.

Svolge le funzioni di supplenza del Direttore e collabora con lui nella conduzione della vita della Sezione.

Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI

DISCIPLINE E DOCENTI

Art. 15

A norma dell'art. 51, 1° delle *Norme applicative* della Cost. Ap. *Sapientia Christiana*, nella Sezione sono contemplate le seguenti discipline obbligatorie:

- a) discipline filosofiche:
 - Filosofia sistematica (teoretica)
 - Filosofia (evoluzione storica)

- b) discipline teologiche:
 - Sacra Scrittura
 - Teologia fondamentale
 - Teologia dogmatica
 - Teologia morale
 - Teologia spirituale
 - Teologia pastorale
 - Liturgia
 - Storia della Chiesa e Patrologia

Diritto canonico

- c) discipline ausiliarie:
 - Lingua latina
 - Lingue bibliche (greco, ebraico)

Sono altresì contemplate discipline facoltative nella forma di:

- Corsi opzionali
- Corsi propedeutici
- Corsi complementari.

Art. 16

Per ognuna delle discipline elencate, eccetto quelle facoltative, si può prevedere almeno un professore ordinario. Accanto all'ordinario si possono prevedere professori straordinari ed incaricati.

Per le discipline facoltative sono previsti solo professori con incarico annuale. I corsi opzionali e complementari possono essere attivati e tenuti anche da altri docenti, stabili o con incarico quinquennale.

La presenza di assistenti ed il loro numero sono decisi dal Consiglio dei Professori, su proposta dei professori interessati.

QUALIFICA E NOMINA DEI DOCENTI

Art. 17

I docenti possono essere: stabili o non stabili.

- a) Sono docenti stabili: gli ordinari e gli straordinari (a norma degli artt. 15-23 degli *Statuti* della FTIS).
 - I professori ordinari sono presentati dal Moderatore – su proposta del corpo dei Professori ordinari – e sono nominati dal Gran Cancelliere.
 - I professori straordinari sono presentati dal Moderatore – su proposta del Consiglio dei Professori e del corpo dei Professori ordinari – e sono nominati dal Gran Cancelliere.

- b) Sono docenti non stabili coloro che – su proposta del Consiglio dei Professori – sono nominati dal Moderatore con un incarico quinquennale o annuale di insegnamento per uno o più corsi, e gli invitati.

DOCENTI STABILI

Art. 18

Professori ordinari

§ 1. A norma dell'art 17 degli *Statuti* della FTIS, sono professori ordinari i docenti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Sezione li riconosce come stabili e affida loro anche peculiari responsabilità, a norma dei Regolamenti.

§ 2. Si considera dedicato a tempo pieno alla Sezione il professore che si occupa della ricerca scientifica nella propria materia, attende alle mansioni di insegnamento e d'assistenza scientifica agli alunni, è responsabile del rispettivo settore della biblioteca, collabora nei vari consigli e organismi della Sezione stessa, senza altre incombenze, o incarichi a tempo pieno, che gli impediscano di assolvere a questi compiti.

§ 3. In base agli artt. 17 § 4 e 18 § 3 degli *Statuti* della FTIS, può essere nominato professore ordinario chi possiede i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto equipollente a norma della Cost. *Sapientia Christiana*;
- b) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche e aver pubblicato lavori che siano un reale contributo al progresso della scienza;
- c) aver insegnato con successo nella Sezione, o in un'altra Facoltà dello stesso grado, per almeno cinque anni la disciplina per cui è chiamato all'insegnamento.

§ 4. Valutato il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti, il corpo dei Professori ordinari, appositamente convocato dal Direttore della Sezione, presenta al Moderatore, con proposta scritta e motivata, votata dalla maggioranza assoluta degli ordinari stessi, il nome o i nomi dei candidati per ogni singola disciplina.

Ottenuto il giudizio favorevole da parte del Moderatore, il candidato viene presentato dal medesimo e nominato dal Gran Cancelliere, previo il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per gli ecclesiastici che non dipendono dal Moderatore, è altresì necessario l'assenso del proprio Ordinario.

L'eventuale veto da parte del Moderatore è presentato in maniera scritta e motivata.

§ 5. Il Consiglio dei Professori determina ogni cinque anni la tabella dei posti di professore ordinario, in rapporto alle esigenze dell'attività scientifica e didattica, sottoponendola all'approvazione del Moderatore. Il numero dei professori ordinari non può essere inferiore a quattro.

ART. 19

Professori straordinari

§ 1. I professori straordinari, a norma dell'art. 18 § 1 degli *Statuti*, sono docenti che si dedicano a tempo pieno all'insegnamento e al lavoro scientifico; la Sezione li riconosce come stabili.

§ 2. La loro nomina segue le stesse norme e lo stesso metodo fissato nel § 4 del precedente articolo, previa l'indicazione da parte del Consiglio dei Professori.

§ 3. I requisiti richiesti, a norma dell'art. 18 § 3 degli *Statuti* della FTIS, sono:

- a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo in una università non ecclesiastica, riconosciuto equipollente a norma della *Cost. Sapientia Christiana*;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- c) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche.

§ 4. Dopo cinque anni di insegnamento, il corpo dei Professori ordinari esprime un giudizio motivato e scritto sull'idoneità del professore straordinario ad essere promosso ordinario. Il giudizio favorevole costituisce diritto di precedenza per la proposta a Professore ordinario.

DOCENTI NON STABILI

Art. 20

Professori con incarico quinquennale

§ 1. I professori con incarico quinquennale sono docenti ai quali è affidato un incarico di insegnamento temporaneo, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Sezione. Tale incarico è connotato da una certa continuità nel tempo e richiede che, pur non essendo svolto a tempo pieno, sia compatibile con le esigenze della docenza e della ricerca.

§ 2. I requisiti richiesti sono:

- a) aver conseguito almeno la Licenza (o secondo grado accademico) in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente in una università non ecclesiastica;
- b) aver dimostrato attitudine all'insegnamento universitario mediante un sufficiente tirocinio;
- c) dimostrare attitudine alla ricerca scientifica e accademica.

§ 3. Dopo almeno un primo incarico annuale, il docente può essere incaricato dal Moderatore per cinque anni, previa la proposta da parte del Consiglio dei Professori e la presentazione del Direttore.

Tale incarico è rinnovabile, fatto salvo il giudizio negativo a maggioranza assoluta, motivato e scritto, da parte del Consiglio dei Professori, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 21

Professori incaricati annualmente

§ 1. I professori incaricati annualmente sono docenti ai quali è affidato un incarico temporaneo di insegnamento, non a tempo pieno, rinnovabile in rapporto alle esigenze della Sezione.

§ 2. I requisiti richiesti sono gli stessi di cui all'art. 20 § 2 del presente regolamento.

§ 3. Il professore incaricato annualmente viene nominato dal Moderatore, previa proposta del Consiglio dei Professori e presentazione da parte del Direttore, per un anno accademico.

Art. 22

Professori invitati e assistenti

§ 1. Il Direttore, con il consenso dei professori interessati, o i singoli docenti, previo avviso al Direttore, possono invitare persone dotate di specifiche competenze per svolgere alcune lezioni, o attività seminariali, all'interno delle varie discipline.

§ 2. A norma dell'art. 20 degli Statuti della FTIS, ogni professore può proporre un assistente per la propria disciplina, che, previa approvazione del Consiglio dei Professori, viene nominato dal Direttore per un tempo determinato.

CESSAZIONE DEI DOCENTI DALL'ATTIVITÀ

Art. 23

A norma degli artt. 21 e 22 degli *Statuti* della FTIS, un professore stabile ordinario o straordinario cessa dalla propria attività per uno dei seguenti motivi:

- a) raggiunto il limite di età di 70 anni, pur conservando voce attiva e passiva nel Consiglio dei Professori, con possibilità di incarichi annuali di insegnamento, conferiti dal Moderatore, come emerito fino ai 75 anni;
- b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Gran Cancelliere e da lui accolta, almeno sei mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico;
- c) per esonero, da parte del Gran Cancelliere su richiesta del Consiglio dei Professori, per sopravvenuta inabilità permanente grave e riconosciuta;
- d) per privazione o sospensione, a norma dell'art. 22 degli *Statuti* della FTIS;
- e) per ragioni di grave necessità pastorale, che esigano, a giudizio del Moderatore o del suo Ordinario, il trasferimento del professore ad altro ufficio incompatibile con l'insegnamento.

Art. 24

Un professore con incarico quinquennale cessa dal proprio incarico:

- a) allo scadere dei cinque anni, se non c'è stato il rinnovo dell'incarico;
- b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Moderatore almeno sei mesi prima dell'inizio del nuovo anno accademico;
- c) per esonero, da parte del Moderatore su richiesta del Consiglio dei Professori, per sopravvenuta inabilità permanente grave e riconosciuta;
- d) per ragioni di grave necessità pastorale, che esigano, a giudizio del Moderatore o del suo Ordinario, il trasferimento del professore, prima dello scadere del tempo dell'incarico, ad altro ufficio incompatibile con l'insegnamento.

Art. 25

Un professore incaricato annualmente o invitato cessa dal proprio incarico allo scadere del tempo o della forma stabiliti al momento della nomina, o per gravi motivi, analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI

Art. 26

§ 1. Per i professori ordinari o straordinari, l'onorario viene stabilito dal Consiglio Amministrativo e approvato dal Consiglio di Sezione. Per quelli che sono

inseriti nel sistema del sostentamento del clero, si terrà conto delle disposizioni in merito emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

§ 2. Le norme precedenti valgono analogamente per i professori con incarico quinquennale e quelli incaricati annualmente, e per i docenti invitati, fatto salvo che spetta al Consiglio Amministrativo stabilire, in base al tempo dedicato all'insegnamento e all'anzianità di servizio, una remunerazione equa. Quanto stabilito deve essere approvato dal Consiglio di Sezione.

§ 3. L'ammontare della remunerazione è indicato all'interessato al momento del conferimento della nomina e aggiornato annualmente, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Amministrativo. Per i Docenti laici si dovrà prevedere un contratto di collaborazione, secondo le norme specifiche dell'ordinamento italiano, da sottoscrivere al momento del conferimento della nomina.

§ 4. Gli incarichi di Direttore e Vice-direttore non comportano nessun ulteriore onorario, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti istituzionali loro propri.

GLI UFFICIALI

L'ECONOMO

Art. 27

Viene indicato dal Direttore e nominato dal Moderatore per l'amministrazione ordinaria della Sezione, avvalendosi delle collaborazioni che ritiene più opportune. Predispose il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione e lo sottopone all'approvazione del Consiglio Amministrativo.

Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile.

IL SEGRETARIO

Art. 28

Il Segretario di Sezione viene scelto e nominato dal Direttore, con il compito di coordinare l'attività della segreteria e dell'archivio della Sezione, e di redigere e conservare i verbali del Consiglio di Sezione. Svolge il compito di notaio o attuario per tutti i documenti ufficiali della Sezione.

Resta in carica 4 anni ed è rinnovabile.

IL BIBLIOTECARIO E LA BIBLIOTECA

Art. 29

§ 1. La Sezione usufruisce della Biblioteca del Seminario con sede in Via XX Settembre 83 a Torino. La Sezione si impegna a contribuire per il buon andamento della Biblioteca, alla luce delle indicazioni che emergono dalla relazione del Bibliotecario e dal Consiglio dei Professori, impegnandosi anche a contribuire economicamente alla sua conduzione. Il contributo economico è annuale, rientra nel bilancio ordinario della Sezione e viene stabilito dal Consiglio Amministrativo a partire dalle richieste del Bibliotecario.

§ 2. Il Bibliotecario è il direttore della Biblioteca, ed è nominato dal Moderatore secondo le norme proprie. Presenta ogni anno una relazione al Direttore e discute dell'andamento della Biblioteca con il Consiglio dei Professori.

REMUNERAZIONE DEGLI UFFICIALI

Art. 30

Il Consiglio Amministrativo stabilisce la remunerazione spettante all'Economo e al Segretario, qualora essi non siano contemporaneamente Docenti della Sezione. Nel caso di laici, la loro collaborazione sarà stabilita in forma contrattuale, secondo le disposizioni dell'ordinamento italiano, e dovrà essere sottoscritta al momento della nomina. Quanto stabilito deve essere approvato dal Consiglio di Sezione.

STUDENTI

Art. 31.

§ 1. A norma dell'art 24 degli *Statuti* della FTIS, nella Sezione di Torino come alunni possono essere iscritti seminaristi, religiosi e laici, che risultino idonei per la condotta morale e i precedenti studi.

§ 2. L'attestato relativo alla condotta morale viene rilasciato per i laici da una persona ecclesiastica competente.

§ 3. Per i seminaristi e i religiosi è richiesta una lettera di presentazione da parte della competente Autorità diocesana o del rispettivo Superiore Maggiore.

§ 4. Gli alunni sono ordinari, uditori, straordinari.

Art. 32

§ 1. Gli alunni ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla FTIS, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte.

Per essere ammessi come alunni ordinari al Corso accademico di primo Ciclo è richiesto un diploma valido per l'ammissione all'Università di Stato.

Essi devono dimostrare un'appropriata conoscenza della lingua italiana, di quella latina e della storia della filosofia, sostenendo eventualmente un esame scritto di ammissione su tali materie.

§ 2. Gli studenti ordinari non possono essere contemporaneamente iscritti ad un'altra Facoltà ecclesiastica o civile, a meno che si tratti di completare gli esami del precedente ultimo anno di corso e di ultimare il lavoro di Tesi.

§ 3. Un'apposita commissione, presieduta dal Direttore e costituita di due docenti scelti dal Consiglio dei Professori, si occupa di valutare i titoli di iscrizione e determinare i corsi propedeutici, e di verificare eventuali piani di studio personali.

Art. 33

Gli uditori sono coloro che sono ammessi dal Direttore, valutati i criteri stabiliti dal Consiglio di Sezione, a frequentare uno o più corsi di loro scelta. Da essi si esige la regolare frequenza dei corsi ai quali sono iscritti e normalmente l'impegno di concluderli con l'esame. Per un eventuale riconoscimento successivo del corso ai fini accademici sono richieste le condizioni stabilite per l'iscrizione degli alunni ordinari.

Art. 34

Sono alunni straordinari:

- a) coloro che, non avendo un titolo valido per l'ammissione alla Università di Stato ai sensi dell'art. 25 § 2 degli *Statuti* della FTIS, frequentano i corsi e svolgono i lavori personali prescritti, pur senza acquisire il diritto a sostenere gli esami per il conseguimento dei gradi accademici in teologia.

- b) coloro che, pur avendo un titolo di studio valido per l'ammissione alle Università di Stato, ai sensi dell'art. 25 § 6 degli *Statuti* della FTIS, non possono essere ammessi come alunni ordinari.

Art. 35

Gli alunni, per esercitare la loro corresponsabilità alla vita della Sezione, possono costituire propri organismi rappresentativi e tenere l'Assemblea degli Studenti, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 36

L'Assemblea degli Studenti è composta dagli alunni ordinari, straordinari e uditori. Viene convocata dal Direttore, su richiesta motivata dei rappresentanti dagli studenti al Consiglio di Sezione.

Ha un duplice compito:

- a) raccogliere le istanze degli studenti relative all'insegnamento impartito, allo studio e alla vita accademica. Le conclusioni, verbalizzate e consegnate per iscritto al Direttore, vengono eventualmente portate e affrontate nel Consiglio di Sezione dai rappresentanti degli studenti;
- b) eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Sezione, tramite scrutinio segreto. Sono eleggibili solo gli studenti ordinari. Gli eletti restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 37

§ 1. Gli alunni sono tenuti all'osservanza delle norme di disciplina stabilite da la competente autorità accademica.

§ 2. Per gravi infrazioni alla disciplina sono passibili di sanzioni. È competente a giudicare della situazione, tutelando il diritto alla difesa, il Consiglio dei Professori. Qualora lo studente si senta gravato dalla decisione, può appellare al Moderatore, che giudicherà personalmente della questione, sentite le parti in causa.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 38

Come la stessa FTIS, anche la Sezione di Torino garantisce, nella ferma adesione alla Parola di Dio e al deposito della fede come proposto dal Magistero della Chiesa, una giusta libertà di ricerca e di insegnamento, con la finalità di un progresso nella conoscenza della Rivelazione e di una risposta alle necessità pastorali del Popolo di Dio.

Art. 39

Il piano di studi viene determinato dal Consiglio di Sezione attenendosi alle indicazioni delle *Norme applicative* della Cost. ap *Sapientia Christiana* e degli artt. 35-37 degli Statuti della FTIS.

Art. 40

Quando necessari, vengono attivati corsi propedeutici per gli studenti che debbano frequentarli in vista dell'iscrizione come ordinari.

Art. 41

Nel Ciclo accademico Istituzionale le discipline dell'insegnamento e delle esercitazioni si dividono in principali (o fondamentali) e ausiliarie, sempre obbligatorie.

Possono pure essere istituiti corsi complementari e opzionali, di libera scelta da parte degli alunni.

La ripartizione delle singole discipline secondo la predetta distinzione viene fatta dal Consigli di Sezione.

Art. 42

Qualora venga richiesta dal Seminario di Torino o da altri Seminari o case di formazione, l'integrazione della formazione pastorale degli aspiranti al sacerdozio o dei giovani sacerdoti viene assicurata dalla Sezione con apposito programma.

Art. 43

Nello spirito delle finalità della FTIS, la Sezione intratterrà rapporti di collaborazione con altri Istituti scientifici, in Italia e all'estero, particolarmente con le altre Università o Facoltà ecclesiastiche, e con l'Università statale di Torino. Nello specifico si prevedono collaborazioni stabili con la Pontificia Università Salesiana di Torino, con il Biennio di specializzazione in morale sociale e con l'ISSR di Torino.

Sono già previste, e verranno potenziate, specifiche intese e convenzioni con l'Università statale per il reciproco riconoscimento di crediti formativi.

VALUTAZIONE DEL PROFITTO E CONSEGUIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI

Art. 44

La valutazione del profitto degli studenti avviene nelle modalità previste nei singoli corsi accademici. Gli esami possono essere orali e/o scritti.

Art. 45

Nel passaggio dal biennio del Ciclo istituzionale al successivo triennio teologico, non si possono affrontare gli esami del triennio, ad eccezione delle materie complementari, prima del completamento degli esami fondamentali del biennio.

Eventuali dispense vengono date in singoli casi dal Direttore, udito il Consiglio dei Professori e i docenti interessati.

Art. 46

Per il passaggio degli studenti con un titolo accademico dell'ISSR valgono le disposizioni dell'art. 21 dell'istruzione della Congregazioni per l'educazione cattolica del 28 giugno 2008.

Art. 47

I requisiti per ottenere il Baccalaureato sono quelli indicati nell'art. 43 degli *Statuti* della FTIS. Le modalità per il conseguimento sono specificate nel regolamento per il Baccalaureato approvato dal Consiglio di Sezione e allegato al presente regolamento.

